

Modulo 1

Obblighi informativi precontrattuali

GENNAIO 2026



Funded by
the European Union

consumerlawready.eu

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ:

Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono quelle dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale della Commissione Europea. La Commissione non garantisce l'esattezza dei dati contenuti nella presente pubblicazione. Né la Commissione né qualsiasi persona che agisca per suo conto può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Il presente documento non è giuridicamente vincolante e non costituisce un'interpretazione formale del diritto dell'UE o nazionale, né può fornire una consulenza legale completa o esaustiva. Non intende sostituire alcuna consulenza legale professionale su questioni particolari.

Si ricorda ai lettori che la legislazione dell'UE e nazionale è in costante aggiornamento: qualsiasi versione cartacea dei moduli deve essere verificata sulla base di eventuali aggiornamenti sul sito web www.consumerlawready.eu.

GENNAIO 2026

Indice

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ:	2
Introduzione	5
MODULO 1	7
Cos'è il diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori?	8
Cosa succede in caso di transazioni a duplice scopo?	9
Cos'è un contratto con i consumatori?	9
Quali sono i requisiti in materia di informazione precontrattuale?	11
Vi sono contratti stipulati con i consumatori esentati dagli obblighi di informazione precontrattuale stabiliti dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori?	11
Quali obblighi di informazione precontrattuale si applicano ai contratti stipulati con i consumatori nel mio negozio ("contratto dei locali commerciali")?	12
Ulteriori obblighi di informazione precontrattuale per i contratti dei locali commerciali ai sensi del diritto nazionale	15
Quali obblighi di informazione si applicano ai contratti stipulati con i consumatori a distanza o al di fuori dei locali commerciali?	15
Norme speciali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali:	19
Come presentare le informazioni precontrattuali e contrattuali?	21
Che cosa significa in termini pratici?	21
In quale lingua devono essere presentate queste informazioni precontrattuali e contrattuali?	22
Nel caso di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, è sufficiente che io dica oralmente al consumatore tutte queste informazioni?	22
Devo presentare queste informazioni precontrattuali e contrattuali in modi diversi, a seconda di chi sono i miei consumatori destinatari?	23
Cosa succede con le vendite transfrontaliere?	23
Trattamento specifico delle vendite dirette a consumatori residenti in altri Stati Membri	23
A quali condizioni può essere considerato rivolto ai consumatori di un altro Stato Membro?	24
Che cosa significa questo per il professionista?	24
Quale legge sarà applicabile ai tuoi contratti transfrontalieri?	24
In caso di controversia in un contratto transfrontaliero di questo tipo, quale tribunale è competente?	25
Quali sono le conseguenze se il professionista non fornisce i requisiti in materia di informazioni precontrattuali?	25
Allegati	27
Allegato 1 – Applicazione delle scelte normative della CRD da parte degli Stati membri	35

"Assicurarsi che tutti i commercianti rispettino l'obbligo di informare i consumatori in modo chiaro e completo prima che acquistino garantisce la parità di condizioni sul mercato"

Operatore commerciale

"Se i commercianti mi informano in modo chiaro e completo, questo migliora la mia fiducia sia in loro che nel mercato"

Consumatore

"Informazioni chiare e complete prima di acquistare mi aiutano a prendere decisioni corrette sul fatto che io voglia o no determinati prodotti"

Consumatore

Introduzione

Caro imprenditore,

Questo manuale fa parte del progetto Consumer Law Ready rivolto specificamente alle micro, piccole e medie imprese che interagiscono con i consumatori.

Il progetto Consumer Law Ready è un progetto europeo gestito da EUROCHAMBRES (Associazione delle camere di commercio e dell'industria europee), in un consorzio con BEUC (l'Organizzazione europea dei consumatori) e SMEUnited (Associazione delle PMI dell'artigianato e dell'industria in Europa). È finanziato dall'Unione Europea con il sostegno della Commissione Europea.

L'obiettivo del progetto è quello di assistervi nel rispetto dei requisiti del diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori.

Tale diritto è costituito da diversi atti legislativi adottati dall'Unione europea negli ultimi 25 anni e convertiti da ciascuno stato membro nel rispettivo diritto nazionale. Nel 2024, la Commissione ha concluso il Digital Fairness Fitness Check (lanciato nel 2022)¹, il cui scopo era valutare se le attuali norme a tutela dei consumatori fossero idonee a garantire un alto livello di tutela del consumatore nell'ambiente digitale. Il Fitness Check ha mostrato che queste norme rimangono pertinenti e necessarie per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e un funzionamento efficace del Mercato Unico Digitale. Allo stesso tempo, ha identificato diverse pratiche dannose e in continua evoluzione che i consumatori affrontano online e ha evidenziato aree di miglioramento che dovrebbero essere affrontate in futuro. Il progetto Consumer Law Ready mira a migliorare la conoscenza dei professionisti, in particolare delle PMI, in merito ai diritti dei consumatori e ai rispettivi doveri legali.

Il manuale è composto da sette moduli. Ciascuno di essi si occupa di un tema specifico del diritto dei consumatori dell'UE:

- Il modulo 1 riguarda le norme sugli obblighi informativi precontrattuali
- Il modulo 2 presenta le norme sul diritto del consumatore di recedere da contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali
- Il modulo 3 si concentra sui rimedi che gli operatori devono fornire quando non sono conformi al contratto
- Il modulo 4 si concentra sulle pratiche commerciali e clausole contrattuali sleali
- Il modulo 5 introduce i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)
- Il modulo 6 introduce i diritti e gli obblighi nei mercati digitali
- Il modulo 7 introduce la sicurezza del prodotto

Questo manuale è solo uno dei materiali didattici creati nell'ambito del progetto Consumer Law Ready. Il sito consumerlawready.eu contiene altri strumenti di apprendimento, come video, quiz e un 'e-test' attraverso il quale è possibile ottenere un certificato. È inoltre possibile connettersi con esperti e altre PMI attraverso un forum.

¹ Puoi trovare ulteriori informazioni sulla valutazione, i suoi risultati e le azioni di follow-up sul sito web della Commissione Europea: https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/review-eu-consumer-law_en#:~:text=On%203%20October%202024%2C%20the%20Commission%20published%20a,level%20of%20consumer%20protection%20in%20the%20digital%20environment.

Il modulo 1 del Manuale mira a familiarizzare con le informazioni precontrattuali che l'operatore deve divulgare prima di concludere un contratto con un consumatore. Descrive quali informazioni, come e quando è necessario fornirle, e fornisce suggerimenti atti a facilitare la propria conformità alla legge.

Il modulo presenta gli obblighi di informazione precontrattuale di cui alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (direttiva sui diritti dei consumatori – CRD), che è stata recepita nelle legislazioni nazionali degli Stati Membri dell'UE. Per maggiori informazioni sulle disposizioni della direttiva sui diritti dei consumatori, consultare il [documento di orientamento della Commissione Europea](#)² disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

La direttiva sui diritti dei consumatori è stata modificata dalla [direttiva \(UE\) 2019/2161](#), del 27 novembre 2019, su una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori. Gli stati membri dell'UE hanno recepito tali modifiche nel loro ordinamento giuridico nazionale e hanno dovuto applicare le nuove norme dal 28 novembre 2021 e applicano le nuove norme a decorrere dal 28 maggio 2022. Inoltre, la [direttiva \(UE\) 2019/770](#) in relazione a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali (direttiva sul contenuto digitale) ha introdotto una garanzia giuridica per essi³. Di conseguenza, i professionisti devono ora informare i loro consumatori in merito alla garanzia legale in relazione ad un contenuto o servizio digitale prima della conclusione di un contratto. Anche queste modifiche saranno portate alla vostra attenzione in questo modulo.

Il modulo introduce anche le modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, in merito alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche commerciali sleali e dell'informazione ("ECGT Directive")⁴. Per anticipare i cambiamenti legislativi, questo modulo copre già le principali modifiche alla Direttiva CRD che potrebbero avere un impatto su di voi. Questi nuovi cambiamenti sono presentati in questo modulo in apposite sezioni, contrassegnate con il titolo "Nuove regole a partire da settembre 2026".

Oltre a tali requisiti orizzontali, altri obblighi di informazione, principalmente settoriali, potrebbero applicarsi – indipendentemente o in combinazione con gli obblighi di informazione della CRD – a seconda del tipo di contratto (ad esempio, credito al consumo, pacchetti turistici, ecc.). Questi altri requisiti non rientrano nell'ambito di applicazione del presente manuale, ma vi incoraggiamo a familiarizzarci anche in considerazione della vostra specifica area di attività. In effetti, in caso di conflitto tra le norme settoriali e le norme generali, le norme settoriali dovrebbero applicarsi. La [banca dati](#) sul diritto dei consumatori e il [portale Your Europe Business](#)⁶ possono aiutarvi a raccogliere le informazioni pertinenti o contattare la vostra organizzazione aziendale locale.

Ci auguriamo che le informazioni fornite nel Manuale siano utili.

² Cfr. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229\(04\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229(04)).

³ Cfr. modulo 3 – Diritti dei consumatori e garanzie.

⁴ Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 27 marzo 2026 e applicarle a partire dal 27 settembre 2026.

MODULO 1


Cos'è il diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori?

Il diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori è costituito da norme diverse.

Esse riguardano l'equità delle pratiche commerciali, l'equità delle clausole contrattuali, gli obblighi di informazione precontrattuale, il diritto di recesso del consumatore e altre norme di tutela dei consumatori specifiche per determinati tipi di contratti stipulati con i consumatori (ad esempio contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, contratti conclusi a distanza, ad esempio online) e/o specifici per settore (ad esempio contratti di credito al consumo, contratti di pacchetto turistico, contratti di multiproprietà, norme di buona garanzia, ecc.).

Se una norma della legislazione settoriale specifica dell'UE è in contrasto con una norma della direttiva sui diritti dei consumatori, la regola del settore specifico prevale e si applica a tale settore specifico.

All'inizio il rispetto di tutte le leggi sui consumatori potrebbe sembrare difficile. Ora che avete questo manuale nelle vostre mani, avete quello che vi serve per rispettare meglio la legge! A seconda della vostra area di attività, assicuratevi di conoscere anche gli altri requisiti relativi alle informazioni generali e/o settoriali.

 Come indicato in precedenza, la [banca dati](#) sul diritto dei consumatori⁵ e il [portale "La tua Europa per le imprese"](#)⁶ possono aiutarvi a trovare le informazioni pertinenti e la vostra organizzazione imprenditoriale locale.

Posso escludere o limitare l'applicazione della normativa a tutela dei consumatori?

Se vendi beni o servizi a un consumatore, ne tu ne altri potete escludere o limitare l'applicazione della normativa a tutela dei consumatori.

Ad esempio, è illegale inserire nei termini contrattuali una clausola che dichiara l'intenzione di escludere o limitare l'applicazione di tale normativa, come: "A questo contratto non si applicano le regole sui contratti con i consumatori, ma solo le regole generali sul diritto contrattuale". Una dichiarazione del genere non avrebbe alcun effetto giuridico e non sarebbe vincolante per il consumatore; inoltre, in determinate circostanze, potrebbe rappresentare una clausola contrattuale vessatoria⁷.

Chiunque acquisti da me è un consumatore?

Le disposizioni del diritto dei consumatori dell'UE si applicano ogni volta che offri i tuoi prodotti (beni, servizi, contenuti digitali) a un "consumatore" in qualsiasi paese dell'UE. Pertanto, la definizione di "consumatore" è importante.

Il consumatore è qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto da te e che non lo utilizzerà per scopi professionali, ma esclusivamente per scopi personali.

Esempio: Un consumatore può essere una persona che acquista una stampante in un negozio fisico per le proprie esigenze personali oppure che compra un libro online da un commerciante.




Un consumatore può essere solo una persona fisica. Le persone giuridiche, ossia le imprese o le associazioni, non possono essere considerate consumatori.


⁴ Cfr. Banca dati sul diritto dei consumatori https://e-justice.europa.eu/591/EN/consumer_law_database.

⁶ Cfr. <http://europa.eu/youreurope/business/>.

⁷ Consulta il modulo 4 sulle pratiche commerciali sleali e sulle clausole contrattuali vessatorie.

Tuttavia, in alcuni Stati membri, tali enti godono di un livello di protezione simile a quello che alcune norme a tutela dei consumatori per offrire protezione anche alle imprese o ad alcune associazioni. Gli Stati membri non possono introdurre una diversa definizione giuridica di "consumatore", che è invece pienamente armonizzata a livello europeo. 

Quando qualcuno acquista prodotti per scopi professionali, ad esempio, se si desidera rivenderli ulteriormente nella catena di approvvigionamento in linea di principio il diritto dei consumatori non si applica.

Esempio: la persona che acquista piatti e posate per il ristorante che gestisce non è un consumatore; pertanto, il diritto dei consumatori non si applicherà, ad eccezione delle disposizioni del Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (UE) 2023/988⁸. Allo stesso modo, se la vostra azienda fornisce servizi di pulizia finestra ad un'altra società, il diritto dei consumatori non si applicherà. Tuttavia, in tali casi, si applicheranno altre serie di norme UE e/o nazionali. 

In alcuni paesi, l'uso di una partita IVA è una buona indicazione del fatto che un acquirente agisca o meno come consumatore.

Cosa succede in caso di transazioni a duplice scopo?

Potreste chiedervi: cosa succede quando qualcuno acquista un prodotto sia per uso personale che professionale?

Esempio 1: un avvocato compra un computer che



utilizzerà per scrivere e-mail alla sua famiglia, ma anche per redigere briefing per i suoi *clienti*.

Esempio 2: una persona ha riparato il tetto; vive in una parte della casa con la sua famiglia e utilizza l'altra parte come negozio per la vendita di vestiti.



Il diritto dei consumatori si applica in tali situazioni in cui il contratto di vendita o di servizio ha una dimensione sia personale che professionale?

Si tratta di un "contratto a duplice scopo": un bene o un servizio ha un duplice scopo. In tali casi, al fine di determinare l'applicabilità del diritto dei consumatori, è necessario verificare l'obiettivo prevalente di tale contratto. In altre parole, il compito è quello di verificare se l'avvocato utilizzerà il suo computer più per scrivere e-mail personali o per la preparazione di documenti per i suoi clienti. Allo stesso modo, la domanda è se la casa menzionata rappresenti più un luogo per vendere vestiti o una casa di famiglia.

Esempio: se il computer viene utilizzato il 20 % del tempo per scrivere e-mail ai clienti e l'80 % del tempo per scrivere e-mail personali, il contratto sarà protetto dal diritto dei consumatori.

Cos'è un contratto con i consumatori?

Per contratto con un consumatore si intende qualsiasi contratto concluso da un professionista con un consumatore, indipendentemente dal canale (ad esempio su Internet, per telefono o in un negozio) e indipendentemente dal fatto che abbia per oggetto la

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj/eng>.

fornitura di beni, servizi e/o contenuti digitali.

Ad esempio, un contratto concluso online con il consumatore per la vendita di un libro.

La CRD distingue tra i **"contratti dei locali commerciali"** (ad esempio i contratti stipulati con i consumatori in un negozio), i **"contratti a distanza"** (ad esempio i contratti stipulati con i consumatori su Internet o per telefono) e i **"contratti negoziati fuori dei locali commerciali"** (ad esempio i contratti stipulati con i consumatori a domicilio).

Contrariamente ai **"contratti dei locali commerciali"**, i **"contratti a distanza"** sono quelli in cui non vi è simultanea presenza fisica del commerciante e del consumatore al momento della conclusione del contratto. Esempi tipici di contratti conclusi a distanza sono quelli conclusi per corrispondenza, online o telefonicamente. I contratti a distanza comprendono anche situazioni in cui il consumatore visita i locali commerciali semplicemente per raccogliere informazioni sui beni o servizi, ma successivamente negozia e conclude il contratto a distanza. Al contrario, un contratto avviato mediante comunicazione a distanza (ad esempio un'e-mail o una telefonata per fissare un appuntamento o effettuare una prenotazione), ma concluso nei locali commerciali del professionista, non dovrebbe essere considerato un contratto a distanza.



I **"contratti negoziati fuori dei locali commerciali"** sono quelli conclusi alla presenza fisica simultanea del professionista e del consumatore, ma in un luogo che

non è il locale commerciale del professionista. I locali commerciali comprendono i locali in qualsiasi forma (ad esempio negozi, bancarelle, ecc.) che fungono da sede permanente o abituale per il commerciante. I locali commerciali comprendono anche i locali che il commerciante utilizza su base stagionale (ad esempio gelateria in spiaggia durante l'estate). In genere, i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali sono quelli stipulati a domicilio o sul luogo di lavoro del consumatore o durante un'escursione organizzata dal commerciante.



Mentre per i contratti dei locali commerciali gli Stati Membri possono aggiungere requisiti precontrattuali a quelli stabiliti nella CRD⁹, per i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione precontrattuale sono tutti stabiliti in tale direttiva e gli Stati membri non possono aggiungerne altri. Pertanto, il professionista che desideri offrire beni o servizi a consumatori in diversi paesi dell'UE, deve solo assicurarsi di tradurre correttamente in tutte le lingue esattamente le stesse informazioni precontrattuali complete. Da maggio 2022, i consumatori beneficiano dei loro diritti anche quando non pagano in denaro per un servizio/contenuto digitale ma forniscono dati personali (a meno che tali dati non siano strettamente necessari per fornire il contenuto digitale, ad esempio l'indirizzo di posta elettronica al quale il contenuto digitale deve essere fornito). 🇪🇺

⁹ Vedi Allegato 1.

Quali sono i requisiti in materia di informazione precontrattuale?

Gli obblighi di informazione precontrattuale sono elementi di informazione che sono stati identificati dal legislatore come importanti per garantire che il consumatore compia una scelta informata prima di concludere un contratto. La CRD stabilisce un elenco generale di informazioni che un professionista deve comunicare al consumatore prima che il consumatore concluda un contratto nei locali commerciali, negoziati fuori dei locali commerciali o a distanza.

Si noti che, anche nelle fasi precedenti a quella precontrattuale, ad esempio durante la pubblicità, i professionisti di tutta l'UE devono agire secondo la diligenza professionale e comunicare tutti gli elementi di cui i consumatori medi avrebbero bisogno per prendere decisioni di transazione informate. L'inosservanza può costituire un'azione ingannevole o un'omissione¹⁰.

Vi sono contratti stipulati con i consumatori esentati dagli obblighi di informazione precontrattuale stabiliti dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori?

Sì, gli obblighi di informazione precontrattuale stabiliti dalla direttiva sui diritti dei consumatori non si applicano ai seguenti contratti:

- a) contratti per servizi sociali, come l'assistenza sociale;
- b) contratti per servizi sanitari;

- c) contratti per il gioco d'azzardo, comprese le lotterie, i giochi da casinò e le transazioni di scommesse;
- d) contratti di servizi finanziari, quali diversi contratti di credito al consumo;
- e) contratti per la creazione, l'acquisto o il trasferimento di beni immobili o di diritti su beni immobili;
- f) contratti per la costruzione di nuovi edifici, la sostanziale trasformazione di edifici esistenti e per l'affitto di alloggi a fini residenziali;
- g) contratti relativi ai viaggi "tutto compreso"¹¹;
- h) contratti di multiproprietà, prodotti per le vacanze di lungo periodo, contratti di rivendita e di scambio;
- i) contratti che, conformemente alle legislazioni nazionali degli Stati membri, sono stipulati da un pubblico ufficiale che ha l'obbligo legale di essere indipendente e imparziale e che deve garantire, fornendo informazioni giuridiche complete, che il consumatore concluda il contratto solo sulla base di un attento esame giuridico e con conoscenza della sua portata giuridica;
- j) contratti per la fornitura di prodotti alimentari, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e che sono materialmente forniti da un commerciante a turni frequenti e regolari verso il domicilio, la residenza o il luogo di lavoro del consumatore;
- k) contratti per servizi di trasporto passeggeri, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2, sui requisiti formali per la vendita online, 19 sui diritti per l'uso dei mezzi di pagamento, 21¹² sulla comunicazione telefonica e 22 sui pagamenti aggiuntivi (divieto di costi a sorpresa);
- l) contratti conclusi mediante distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
- m) contratti conclusi con operatori di telecomunicazioni mediante telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'uso di un'unica connessione

¹⁰ Consulta il modulo 4 sulle pratiche commerciali sleali e sulle clausole contrattuali vessatorie.


¹¹ Con l'eccezione dell'articolo 6(7), dell'articolo 8(2) e (6) e degli articoli 19, 21 e 22 della CRD che si applicano anche ai contratti di viaggio organizzato.

¹² Da maggio 2022, l'articolo 21 (tariffa telefonica di base per i servizi post-vendita) della CDR è applicabile anche ai contratti di trasporto passeggeri.

per telefono, Internet o fax stabiliti da un consumatore;

- n) da maggio 2022, i contratti relativi a qualsiasi bene venduto a titolo di esecuzione o in altro modo per autorità.

Tuttavia, per molti di questi contratti esistono ancora obblighi di informazione precontrattuale a norma del diritto dell'UE o nazionale. Questo è il caso, ad esempio, dei contratti di credito per i consumatori¹³.

Inoltre, secondo le disposizioni della direttiva sui diritti dei consumatori, alcuni Stati membri hanno anche adottato norme nazionali che esentano i professionisti dagli obblighi di informazione precontrattuale per i **"contratti di valore modesto"**. Si prega di dare un'occhiata all'ALLEGATO 1 per saperne di più su queste specificità. 

Quali obblighi di informazione precontrattuale si applicano ai contratti stipulati con i consumatori nel mio negozio ("contratto dei locali commerciali")?

A seguito della direttiva sui diritti dei consumatori, nell'UE vi sono ormai 8 elementi di informazione chiave che dovete presentare chiaramente ai consumatori prima di concludere un contratto di vendita, contratto di servizio o contratto di fornitura di contenuti digitali con voi nel vostro negozio, se tali informazioni non sono già evidenti dal contesto in cui operate. Si tratta di:

1. Le **principali caratteristiche** dei beni o servizi, contenuti o servizi digitali offerti: tutti i dettagli che presentano le caratteristiche principali del prodotto in vendita. Ad esempio, le dimensioni e le qualità

simili (ad esempio memoria 64 KB di una chiavetta USB) e il materiale/composizione (ad esempio giacca di cuoio) di un prodotto.

È importante che il supporto utilizzato per fornire tali informazioni sia facilmente leggibile e comprensibile per un consumatore medio; questo mezzo può essere, per esempio, un pezzo di carta.

2. L'**identità del professionista**, come la sua denominazione sociale, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono. L'indirizzo geografico di un negozio o di un ristorante costituisce un evidente esempio di informazione che emerge dal contesto, nel caso di contratti presso i locali commerciali.
3. Il **prezzo totale** dei beni, servizi contenuti o servizi digitali offerti. Ciò significa che il prezzo deve essere completo, vale a dire deve includere tutte le tasse applicabili e le spese aggiuntive di trasporto, di consegna e postali (se presenti). Se il prezzo non può essere calcolato in anticipo, è necessario comunicare al consumatore come verrà calcolato il prezzo o, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, il fatto che tali spese potrebbero essere da pagare.

Esempio: quando il prezzo totale dipende dal consumo effettivo, è necessario indicare il prezzo al chilo/litro, per esempio.

4. Tutte le disposizioni, se presenti, per il **pagamento, la consegna, la prestazione**, il tempo entro il quale l'utente si impegna a consegnare la merce o a eseguire il servizio, e la sua **politica di trattamento dei reclami**.

Esempio: informare il consumatore che il prodotto è consegnato tramite un particolare vettore e che la consegna sarà effettuata entro 15 giorni lavorativi. Inoltre, informarlo su cosa

¹³ Gli obblighi di informazione precontrattuale sono stabiliti dalla direttiva sul credito al consumo (2008/48/CE). La direttiva del 2008 è abrogata con effetto dal 20 novembre 2026 e sostituita dalla nuova Direttiva sul credito ai consumatori (UE) 2023/2225. La nuova Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 20 settembre 2025. Essa contiene requisiti aggiornati per la fornitura di informazioni precontrattuali.

necessita se intende proporre un reclamo e su come presentarlo.

5. L'esistenza di una **garanzia legale** di conformità per i beni, contenuti e servizi digitali; l'esistenza e le condizioni dei servizi post- vendita e delle garanzie commerciali. Ai sensi del diritto dell'UE, occorre fare una differenza tra la garanzia legale (o statutaria) e la garanzia commerciale. La garanzia legale è obbligatoria per legge, vale a dire la direttiva 2019/771 su certi aspetti che riguardano i contratti per la vendita di beni, quale recepita nelle legislazioni nazionali degli Stati membri dell'UE. Nell'UE, la garanzia legale per i prodotti di consumo dura almeno due anni e offre rimedi, gratuitamente, per qualsiasi colpa di un bene già esistente al momento della sua consegna. La garanzia commerciale si aggiunge alla garanzia legale ed è concessa volontariamente dal venditore o dal produttore. Inoltre, la Direttiva (UE) 2019/770 fornisce al consumatore una garanzia legale quando acquista contenuti digitali e servizi digitali.

Esempio: una garanzia commerciale che offre rimedi in relazione al funzionamento di un ferro da stiro per 5 anni, piuttosto che per i due anni coperti dalla garanzia legale e che copre più dei difetti esistenti al momento della consegna. Il commerciante ha l'obbligo di rendere visibili l'esistenza e le condizioni della garanzia legale. Nel caso in cui offriate un servizio post-vendita, è necessario informare il consumatore circa la sua esistenza e le modalità per beneficiarne¹⁴. In tale contesto, si tenga presente che, ai sensi della direttiva sui diritti dei consumatori, i costi di un call center per i clienti non possono mai essere superiori ai costi di una telefonata locale, se la chiamata è connessa a una domanda su un

contratto esistente.

Dal 2022, la nuova direttiva sul contenuto digitale introduce una garanzia giuridica per il contenuto digitale e i servizi digitali (cfr. modulo 3 – Diritti e garanzie dei consumatori).

Di conseguenza, i professionisti devono informare i loro consumatori in merito alla garanzia legale di conformità di un contenuto digitale o di un servizio digitale prima della conclusione di un contratto.

Nuove norme a partire da settembre 2026



Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata

La Direttiva (UE) 2024/825¹⁵ relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione introdurrà nuovi requisiti di informazione precontrattuale per i commercianti, in particolare riguardo alla garanzia legale di conformità e alla garanzia commerciale di durata del produttore¹⁶.

In pratica, nella fase precontrattuale, sia per i contratti a distanza, fuori dai locali commerciali, che per quelli in negozio, sarà necessario fornire ai consumatori:

- un promemoria sull'esistenza della garanzia legale di conformità e sui suoi principali elementi, tramite un avviso armonizzato, e
- ove applicabile, l'esistenza della garanzia commerciale di durata del produttore, tramite un'etichetta armonizzata (vedere il riquadro dedicato di seguito).

L'avviso armonizzato sarà un obbligo per i

¹⁴ Cfr. modulo 3 sulle vendite al consumo, che descrive i rimedi che il commerciante deve fornire per i beni difettosi.

¹⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L0825>.

¹⁶ Ai sensi del nuovo paragrafo (14a) dell'Articolo 2 della CRD (aggiunto dalla Direttiva (UE) 2024/825), una "garanzia commerciale di durabilità" significa una garanzia commerciale di durabilità del produttore, come indicato nell'Articolo 17 della Direttiva (UE) 2019/771, in base alla quale il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore per l'intero periodo della garanzia commerciale di durabilità per la riparazione o la sostituzione dei beni, conformemente all'Articolo 14 della Direttiva (UE) 2019/771, ogniquale volta i beni non mantengono la loro durabilità.

punti vendita che trattano beni di consumo, il quale dovrà ricordare ai consumatori l'esistenza e i principali elementi della garanzia legale, compresa la sua durata minima di due anni, come previsto dalla Direttiva (UE) 2019/771 (vedi Modulo 3), nonché un riferimento generale alla possibilità che la durata della garanzia legale di conformità possa essere più lunga, secondo la normativa nazionale degli Stati membri. L'avviso armonizzato sulla garanzia legale dovrà essere esposto a livello di punto vendita in modo ben visibile in tutti i punti vendita nell'UE.

L'etichetta armonizzata sarà una nuova etichetta a "livello del prodotto" che dovrà essere presentata in modo ben visibile sui beni (ad esempio, sulla confezione del prodotto), o vicino ai beni (ad esempio, sugli scaffali o accanto all'immagine del prodotto in caso di vendita online), al fine di consentire ai consumatori di identificare facilmente quali beni usufruiscano di una garanzia commerciale di durata offerta dal produttore, senza costi aggiuntivi, che copre l'intero prodotto e ha una durata superiore a due anni. Inoltre, l'etichetta armonizzata includerà anche un promemoria sull'esistenza della garanzia legale di conformità (della durata di due anni). Sebbene sia facoltativo per i produttori offrire tali garanzie commerciali, l'esposizione dell'etichetta è obbligatoria quando tali garanzie vengono offerte. Più precisamente, il professionista deve comunicare ai consumatori le informazioni che il produttore ha fornito al professionista o che ha comunque inteso rendere facilmente disponibili al consumatore prima della conclusione del contratto, indicandole sul prodotto stesso, sul suo imballaggio o su etichette e cartellini che il consumatore normalmente consulterebbe prima di concludere il contratto.

Sia l'etichetta armonizzata che l'avviso armonizzato sono attualmente in fase di sviluppo da parte della Commissione Europea e dovrebbero essere pronti entro settembre 2025,

con l'obbligo di esposizione a partire da settembre 2026.

L'obiettivo principale dell'etichetta armonizzata è aiutare i consumatori a prendere decisioni più informate e stimolare la domanda e l'offerta di beni di consumo con una durata di vita più lunga. L'obiettivo principale dell'avviso armonizzato è ricordare e rendere i consumatori consapevoli dei loro diritti relativi alla garanzia legale.

Le nuove disposizioni rilevanti ai sensi della Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela delle pratiche sleali e dell'informazione sono i nuovi **articoli 5(1)(e) e (ea), 6(1)(l) e 6(1) (la), e 22a della Direttiva sui Diritti dei Consumatori**.

6. La **durata** del contratto.

Se il contratto prevede che il consumatore debba essere vincolato per una durata minima di tempo, è necessario informare il consumatore in anticipo della durata di tale periodo.

Esempio: è necessario informare i consumatori circa il numero minimo di mesi che devono rimanere convenzionati con il vostro club per poter beneficiare del prezzo offerto per gli abbonamenti annuali.

Oppure

È necessario chiarire se il contratto di abbonamento ha una durata determinata o meno e se è automaticamente prorogato o meno. Ad esempio, se si richiede che il consumatore dia un preavviso di 15 giorni per rescindere il contratto, deve essere informato di tale periodo di preavviso prima della conclusione del contratto.

7. La **funzionalità**, comprese le misure tecniche di protezione applicabili, **del contenuto digitale o servizio digitale**, se del caso. Ciò significa che è necessario spiegare al consumatore come funziona il contenuto digitale nella pratica. In particolare, si tratta della presenza o dell'assenza di restrizioni

tecniche.

Esempio: indicare se un particolare software per PC che stai vendendo nel tuo negozio può essere utilizzato offline e/o online; indicare se l'utilizzo del software è limitato a un solo paese.

8. **L' interoperabilità dei contenuti digitali** con hardware e software.

Esempio: informare il consumatore che il contenuto digitale offerto può essere utilizzato solo per i sistemi operativi Macintosh solo sui computer Apple.

A partire da maggio 2022, con l'entrata in vigore della Direttiva sulla modernizzazione, se vendete beni con elementi digitali, contenuti digitali o servizi, siete ora obbligati a informare il consumatore riguardo alla loro funzionalità, compatibilità e interoperabilità con hardware e software.

Attenzione al fatto che, poiché la maggior parte di queste operazioni "locali" sono di natura nazionale, la direttiva sui diritti dei consumatori consente a tutti gli Stati membri dell'UE di introdurre, nel diritto nazionale, requisiti precontrattuali supplementari all'elenco di cui sopra. Pertanto, se si desidera aprire un negozio in un altro Stato Membro, è necessario familiarizzare con eventuali ulteriori obblighi di informazione ivi applicabili.

Mentre alcuni elementi sono illustrati di seguito, l'ALLEGATO 1 fornirà una panoramica delle scelte normative operate da ciascuno Stato membro¹⁷.

Ulteriori obblighi di informazione precontrattuale per i contratti dei locali commerciali ai sensi del diritto nazionale 🇪🇺

Si noti che alcuni Stati Membri hanno aggiunto elementi aggiuntivi all'elenco di cui sopra¹⁸. Inoltre,

¹⁷ In alternativa, è possibile fare riferimento anche alle notifiche effettive presentate dagli Stati membri sull'uso delle scelte normative a norma dell'articolo 29 della direttiva 2011/83/CE sui diritti dei consumatori. Cfr. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive/regulatory-choices-under-article-29-crd_en

¹⁸ In linea con l'articolo 5, paragrafo 4, della CRD.

¹⁹ In linea con l'articolo 5, paragrafo 3, della CRD.

²⁰ Art. 48 cod. consumo https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en.

alcuni Stati Membri hanno esentato le operazioni quotidiane dall'obbligo di fornire l'elenco di informazioni di cui sopra¹⁹.

Per i contratti conclusi nei locali commerciali il diritto italiano impone vari obblighi informativi aggiuntivi, tra i quali l'indicazione sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti al momento che sono posti in vendita:

- a) del nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'UE;
- b) del paese d'origine del prodotto o servizio se situato fuori dall'UE;
- c) di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente
- d) materiali impiegati e metodi di lavorazione se determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto

Inoltre, tutte le informazioni destinate ai consumatori devono essere almeno in lingua italiana, con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori alle altre (eventuali) lingue.

Il mancato rispetto di detti obblighi informativi aggiuntivi rende il prodotto, o confezione di prodotto, sottoposto ad un divieto di commercializzazione.

I suddetti obblighi di informazione non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione²⁰.

Quali obblighi di informazione si applicano ai contratti stipulati con i consumatori a distanza o al di fuori dei locali commerciali?

La direttiva sui diritti dei consumatori **ha armonizzato pienamente** l'elenco delle informazioni precontrattuali che deve fornire ai consumatori se opera a distanza (ad esempio online o per telefono) e/o se conclude contratti "fuori locali", ad esempio a domicilio del consumatore²¹. Ciò significa che, per tali canali commerciali, gli Stati membri non possono più aggiungere requisiti precontrattuali all'elenco stabilito dalla direttiva.

Questo elenco include tutti i punti di informazione che è necessario fornire se si opera attraverso negozi, più alcuni altri articoli. Molti di essi si applicano solo se necessario, a seconda della natura dell'operazione in questione e del fatto che per la maggior parte dei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali i consumatori godono, in tutta l'UE, del diritto di recesso di 14 giorni²². Ecco l'elenco degli **elementi aggiuntivi, oltre ai requisiti sopra elencati per i contratti dei locali commerciali**²³:

1. Oltre a rivelare la vostra identità e il vostro luogo geografico di stabilimento, ogni volta che lavorate a distanza o al di fuori dei locali commerciali, dovete assicurarvi di fornire un numero di telefono e una e-mail per consentire al consumatore di comunicare con voi in modo rapido ed efficiente. Se si agisce per conto di un altro commerciante, è necessario fornire anche il suo indirizzo geografico e la sua identità.
2. Se diverso dal luogo di stabilimento, è inoltre necessario indicare l'indirizzo, compreso quello del commerciante per conto del quale agisce, dove il consumatore può inviare eventuali reclami.
3. Se diverso dai costi di una telefonata locale ("tariffa di base"), è inoltre necessario informare il consumatore in merito al costo dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza per la

conclusione del contratto. Una volta concluso il contratto, attenzione che, ai sensi della direttiva sui diritti dei consumatori, il costo di una hotline che risponde alle domande dei consumatori in relazione ai loro contratti non può mai superare la tariffa di base.

4. Se aderisci a un codice di condotta, devi anche informare il consumatore in merito alla sua esistenza e alle modalità per ottenerne copie.

Esempio: dichiarate di essere parte del Codice ICC sulla Pubblicità e la Pratica di Comunicazione di Marketing e aggiungete un link a esso.

5. Se il contratto richiede al consumatore di pagare o fornire un deposito o un'altra garanzia finanziaria, è necessario informare il consumatore in anticipo sulle sue condizioni e modalità.

Esempio: è necessario informare i vostri clienti in anticipo se devono fornire un deposito anticipato per l'hotel, hanno prenotato da voi online, e informare loro a quali condizioni possono eventualmente ottenerlo indietro.

6. Se del caso, è inoltre necessario informare i consumatori in merito alla possibilità di ricorrere a meccanismi di reclamo e ricorso extragiudiziale per risolvere qualsiasi controversia. Questo può essere fatto pubblicando sul tuo sito web il nome e i recapiti dell'organismo o degli organismi ADR a cui la vostra azienda aderisce – e dovrete sempre pubblicare queste informazioni in modo facilmente accessibile (non solo nei termini e condizioni), se siete legalmente obbligati o impegnati a utilizzare l'ADR. Se avete una controversia con il consumatore e non riuscite a

²¹ Consulta il Modulo 4 per le informazioni sull'uso (ai sensi della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali 2005/29/CE) delle opzioni normative adottate da alcuni Stati membri in relazione alle vendite porta a porta non sollecitate e alle gite commerciali, per regolamentare aspetti specifici delle visite non sollecitate e/o delle gite commerciali, ad esempio disciplinando gli orari in cui le visite non sollecitate al domicilio del consumatore possono aver luogo.

²² Vedi modulo 2 sul diritto di recesso del consumatore da contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali.

²³ Da verificare dai formatori principali.

risolverla bilateralmente, dovrete informare i consumatori sugli organismi di risoluzione extragiudiziale presenti nel vostro paese/settore e specificare se intendete utilizzare l'ADR o meno. Queste informazioni devono essere fornite su un supporto durevole, ad esempio tramite e-mail.

7. Infine, se al tipo specifico di contratto in questione non si applica alcun diritto di recesso limitato²⁴ o un diritto di recesso limitato, è necessario informare il cliente di tale fatto e/o delle circostanze in cui perde tale diritto di recesso. Se, al contrario, il contratto è coperto da un diritto di recesso, è necessario informare il cliente in merito a:

- a) le condizioni, i termini e le procedure per l'esercizio di tale diritto conformemente al modello di formulario previsto dalla legge²⁵;
- b) il fatto che dovrà sostenere le spese di restituzione della merce in caso di recesso e, nel caso in cui la merce non possa, per la sua natura, essere normalmente restituita per posta, il costo della restituzione della merce.

Esempio: se il consumatore ha acquistato da voi un frigorifero o una lavatrice (tipicamente consegnati porta a porta piuttosto che consegnati per la spedizione presso un ufficio postale), è necessario specificare al consumatore un vettore (ad esempio quello incaricato di consegnare il bene) e un prezzo per la restituzione dei beni, o almeno una stima ragionevole del costo massimo, eventualmente in base al costo della consegna²⁶; e

- c) il fatto che, qualora il consumatore eserciti il

diritto di recesso dopo aver chiesto esplicitamente, durante il periodo di recesso, di iniziare l'esecuzione del servizio, sarà tenuto a pagare al professionista il costo proporzionato per i servizi che ha nel frattempo usufruito.

Esempio: se il consumatore conclude con voi un contratto per servizi di telefonia mobile, è necessario informarlo che, se richiede espressamente che i servizi inizino immediatamente, ma poi decide, ad esempio 10 giorni dopo la firma del contratto, di recedere da esso, lui/lei dovrebbe pagare un terzo dell'abbonamento mensile più il prezzo di eventuali servizi aggiuntivi ricevuti fino ad allora.

A partire da maggio 2022, con l'entrata in applicazione della Direttiva sulla modernizzazione, alcuni Stati membri potrebbero aver adottato una scelta normativa²⁷ per estendere la durata del diritto di recesso da 14 a 30 giorni per due tipi di contratti fuori dai locali commerciali:

- Visite non richieste da parte di un commerciante presso l'abitazione del consumatore.
- Escursioni organizzate da un commerciante con l'obiettivo di promuovere o vendere prodotti a consumatori potenziali.

Questa opzione mira a offrire una protezione aggiuntiva ai consumatori riguardo a queste pratiche di vendita e/o canali specifici.

Come professionisti, siete tenuti a informare i consumatori, prima della conclusione del contratto, sulla durata del periodo di recesso. Pertanto, se siete

²⁴ L'articolo 16 della direttiva sui diritti dei consumatori elenca il tipo di contratti per i quali non esiste alcun diritto di recesso. Per maggiori dettagli, consultare il modulo 2 sul diritto di recesso e gli [orientamenti della DG JUST sulla direttiva](#) sui diritti dei consumatori.

²⁵ Per maggiori dettagli, vedere Modulo 2.

²⁶ Cfr. gli orientamenti della DG JUST sulla direttiva sui diritti dei consumatori, capitolo 6.2.

²⁷ Consulta le informazioni pubblicate dalla Commissione europea, sulla base delle notifiche degli Stati membri, al seguente indirizzo: https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/consumer-rights-directive/regulatory-choices-under-article-29-crd_en. Vedi anche l'Allegato 1 di questo modulo.

interessato da questi tipi di vendite, non dimenticate di verificare se lo Stato membro in cui operate ha adottato questa scelta normativa, per informare correttamente i vostri consumatori sulla durata del loro periodo di recesso.

Nuove norme a partire da settembre 2026

La Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, relativa alle informazioni precontrattuali per i contratti a distanza riguardanti le consegne, obbligherà i commercianti a fornire informazioni sulla consegna, comprese le opzioni di consegna ecologiche, ove disponibili (Nuovo Articolo 6(1)(g) della Direttiva CRD). Questo include, ad esempio, la consegna di beni tramite cargo bike o veicolo elettrico per le consegne, oppure la possibilità di opzioni di spedizione combinate.

La CRD prevede requisiti semplificati per le informazioni precontrattuali se il contratto è concluso tramite un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, come ad esempio per telefono, tramite assistenti per lo shopping a comando vocale o via SMS.

In questi casi, è necessario fornire le informazioni più importanti, prima della conclusione del contratto, vale a dire:

1. la vostra identità
2. le principali caratteristiche del prodotto offerto
3. il prezzo totale
4. informazioni su come utilizzare il diritto di recesso
5. la durata del contratto o, se di durata indeterminata, le condizioni per la sua risoluzione.

Tuttavia, tutti i restanti obblighi di informazione devono essere forniti in modo appropriato (ad esempio su un

documento PDF successivo all'ordine di acquisto effettivo).

Inoltre, in caso di contratto online, il professionista deve, prima che il consumatore effettui un ordine e accetti di pagare, informare il consumatore in modo visibile, delle seguenti questioni:

1. quali sono le caratteristiche principali del prodotto;
2. che è il suo prezzo totale;
3. qual è la durata del contratto o, se il contratto è di durata indeterminata, quali sono le condizioni per risolverlo;
4. se il contratto prevede che il consumatore debba essere vincolato per una durata minima, qual è la durata di tale periodo.

Il professionista deve garantire che il consumatore, quando effettua l'ordine online, riconosca esplicitamente che l'ordine comporta un obbligo di pagamento. Se l'emissione di un ordine comporta l'attivazione di un pulsante o di una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga deve essere etichettato in modo facilmente leggibile solo con le parole "pay now", "acquista ora", "conferma acquisto", "ordine con obbligo di pagamento" o una corrispondente formulazione inequivocabile indicante che l'invio dell'ordine comporta l'obbligo di pagare il commerciante.

Nuove norme a partire da settembre 2026

La Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione richiederà, per i contratti conclusi tramite mezzi elettronici, se un produttore offre una garanzia commerciale di durabilità e rende questa informazione disponibile al professionista, questo deve informare il consumatore in modo chiaro e visibile, e direttamente prima che effettui l'ordine. Le informazioni sulla garanzia

commerciale di durabilità del produttore devono essere fornite tramite l'etichetta armonizzata – (Nuovo Articolo 8(2) CRD).

Norme speciali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali:

Si prega di notare che, per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, è necessario fornire ai consumatori una copia del contratto firmato. È necessario fornire le informazioni precontrattuali e la copia del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore accetta, su un altro supporto durevole.

Vi sono anche alcune semplificazioni per quanto riguarda un certo tipo di **contratti negoziati fuori dei locali** commerciali, dove:

- il consumatore chiede esplicitamente servizi di riparazione o manutenzione e,
- il commerciante e il consumatore assolvono immediatamente i loro obblighi contrattuali (di solito servizio di riparazione e pagamento) e
- il pagamento da effettuare non supera i 200 EUR.

In tali casi, è necessario informare su supporto cartaceo o, se il consumatore accetta, su altro supporto durevole:

- la vostra identità, il vostro indirizzo (luogo di stabilimento), un numero di telefono e una e-mail;
- il prezzo o il modo in cui il prezzo deve essere calcolato insieme ad una stima del prezzo totale. Se il consumatore accetta, non è necessario un supporto cartaceo o altro supporto durevole per le seguenti informazioni;
- la caratteristica principale del servizio, se il diritto di recesso esiste o meno.

Si noti che i seguenti Stati membri non applicano tali semplificazioni per quanto riguarda i contratti immediatamente eseguiti al di fuori dei locali commerciali per servizi di riparazione e manutenzione: Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Spagna.

Da maggio 2022, con l'entrata in applicazione della

Direttiva sulla modernizzazione, è importante tenere presente che sono state aggiunte regole specifiche.

a) Obblighi specifici di informazione precontrattuale per i contratti conclusi sui mercati online

Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, il fornitore del mercato online dovrà fornire al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro, appropriato e comprensibile:

- (1) informazioni generali in una sezione specifica dell'interfaccia online che è direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte:
 - sui principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore a seguito dell'interrogazione di ricerca e,
 - l'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri.
- (2) se il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione di tale terzo al fornitore del mercato online.
- (3) se il terzo non è un professionista, che i diritti dei consumatori dell'UE non si applicano al contratto.
- (4) se del caso, le modalità di ripartizione degli obblighi connessi al contratto tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato online.

b) Obblighi supplementari di informazione precontrattuale per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

- Tenete presente che siete obbligati a informare i consumatori circa il vostro numero di telefono e la vostra e-mail. È possibile fornire altri mezzi di comunicazione scritta online, che consentono di mantenere il contenuto e la data/ora delle corrispondenze. Inoltre, potete anche utilizzare altri canali di comunicazione

per raggiungere i vostri clienti, come le chat ecc.

- Il professionista deve informare i consumatori della personalizzazione dei prezzi basata sul processo decisionale automatizzato. In pratica, ciò significa che, ove opportuno, è necessario informare i consumatori in anticipo che il prezzo che avete presentato a loro è stato fissato, mediante un sistema decisionale automatizzato, raccogliendo i dati dei consumatori²⁸.
- Dovete fornire un promemoria sull'esistenza di una garanzia legale di conformità per beni, contenuti digitali e servizi digitali.
- Se applicabile, come professionisti, dovete informare i consumatori sulla funzionalità, comprese le eventuali misure di protezione tecnica, dei beni con elementi digitali, dei contenuti digitali e dei servizi digitali.
- Se applicabile, come professionisti, dovete informare i consumatori su qualsiasi compatibilità e interoperabilità rilevante dei beni con elementi digitali, dei contenuti digitali e dei servizi digitali di cui siete a conoscenza o che ragionevolmente dovrete essere a conoscenza.

Nuove norme a partire da settembre 2026

La Direttiva (UE) 2024/825²⁹ relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, introdurrà nuovi requisiti di informazione precontrattuale per i commercianti. I requisiti sottostanti sono validi

sia per i contratti in negozio che a distanza.

- Per consentire ai consumatori di prendere decisioni più consapevoli e stimolare la domanda di prodotti più sostenibili, la Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, obbliga i commercianti a fornire informazioni chiare e comprensibili, nella fase precontrattuale, sulla durabilità e riparabilità dei beni. Per i beni contenenti elementi digitali o contenuti digitali, nonché per i servizi digitali, i consumatori dovranno essere informati sul periodo minimo di disponibilità degli aggiornamenti software prima che il contratto venga concluso. Queste informazioni devono essere fornite dai professionisti quando i produttori le hanno rese disponibili, direttamente ai professionisti o, ad esempio, indicandole sul prodotto stesso o sul suo imballaggio, in modo da renderle facilmente accessibili ai consumatori. Inoltre, i professionisti devono ricordare ai consumatori i loro diritti relativi alla garanzia legale.
- Sulla durabilità: vedi il riquadro dedicato all'etichetta armonizzata sulla garanzia di durabilità del produttore.
- Sulla riparabilità, la Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, introdurrà una nuova obbligazione di informare i consumatori prima della conclusione del contratto, al fine di incoraggiare l'acquisto di beni più duraturi, sul punteggio di riparabilità del bene³⁰, come fornito dal

²⁸ Questo obbligo di informazione lascia impregiudicato il Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR", che prevede, in particolare, il diritto dell'individuo a non essere soggetto a decisioni automatizzate individuali, compresa la profilazione.

²⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L0825>.

³⁰ Ai sensi del nuovo paragrafo (14d) dell'Articolo 2 della Direttiva CRD, introdotto dalla Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, il "punteggio di riparabilità" indica un punteggio che esprime la capacità di un bene di essere riparato, basato su requisiti armonizzati stabiliti a livello dell'Unione.

produttore e stabilito a livello dell'UE. Se tale punteggio non è disponibile, i commercianti dovranno ricevere dal produttore altre informazioni rilevanti sulla riparazione, come la disponibilità, i costi stimati per la riparazione, la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio, ecc., prima di concludere il contratto.

- Sugli aggiornamenti software: per i beni con elementi digitali, i servizi digitali o i contenuti digitali, se il produttore o il fornitore rende disponibili le informazioni, dovrete informare i consumatori in fase precontrattuale sul periodo minimo durante il quale verranno forniti aggiornamenti software (Nuovo Articolo 5(1)(ed) e Articolo 6(1)(lc)).

Gli articoli pertinenti sono il nuovo Articolo 5(1)(i) e (j) e il nuovo Articolo 6(1)(u) e (v).

- Inoltre, i commercianti dovranno fornire ai consumatori, nella fase precontrattuale, le seguenti informazioni:
 - Un promemoria sull'esistenza della garanzia legale di conformità e sui suoi principali elementi tramite un avviso armonizzato.

alcuni consigli pratici per aumentare le possibilità di conformità

- utilizzare un tipo di carattere facile da preparare e di dimensioni sufficientemente grandi (ad es. dimensione del carattere paragonabile a un carattere 12 Times New Roman)
- assicurarsi che le lettere compaiano chiaramente sul colore di sfondo (ad es. nero su bianco; ad esempio, non giallo brillante su bianco)
- mettere spazio sufficiente tra le frasi e i paragrafi
- scrivere in un linguaggio chiaro.

Soluzione semplice

Se c'è qualche dubbio sulla chiarezza delle informazioni, si consiglia di chiedere a qualcuno nelle vicinanze (famiglia, amici, colleghi, ecc.) di dare la loro opinione onesta sul fatto che le trovino chiare, leggibili e comprensibili.

Come presentare le informazioni precontrattuali e contrattuali?


Il testo che fornisce le informazioni richieste dovrebbe essere sempre di facile lettura e comprensione per un consumatore medio. Le informazioni fornite devono essere fornite in modo chiaro, leggibile e comprensibile.

Che cosa significa in termini pratici?

La valutazione della correttezza delle informazioni deve sempre essere effettuata caso per caso. Ecco

Non consentito	Consentito
"Hai due anni di garanzia" ³¹	"Il nostro indirizzo è Athens Road 21, 1000 Limassol, Cipro"
"In caso di controversia, si applicherà la legge francese" ³²	"Hai 14 (quattordici) giorni dalla data in cui ricevi il bene per esercitare il tuo diritto di recesso"
youmayaddressthecomplainttocomplaints@mail.es	"Per qualsiasi prodotto che acquisti da noi, hai una garanzia legale di due anni durante la quale puoi utilizzare una serie di rimedi nel caso in cui il prodotto risulti non conforme al contratto"
■■■	

In quale lingua devono essere presentate queste informazioni precontrattuali e contrattuali?

Ciascuno Stato membro può scegliere di definire la lingua in cui le informazioni devono essere comunicate al consumatore. Come descritto nell'allegato 1³³, più della metà di tutti gli Stati membri si è avvalsa di questa scelta. Nella maggior parte dei casi, è la lingua o le lingue ufficiali dello Stato membro. 

Questo è molto importante. In effetti, se si forniscono le informazioni in una lingua diversa da quella richiesta, si ritiene che le informazioni non siano state fornite. Per verificare la lingua scelta da ciascuno Stato membro, consultare l'ALLEGATO 1³⁴.

³¹ Dovrebbe essere chiarito che si tratta di garanzia legale.

³² Redatta in quanto tale, questa affermazione non è sempre corretta, soprattutto nelle vendite transfrontaliere. In linea di principio, se siete rivolti a consumatori in un altro Stato membro dell'UE rispetto al vostro, si applica la legge del luogo di residenza dei consumatori. Tuttavia, per contratto, le parti potrebbero scegliere di applicare una legge diversa. In questo caso, questa scelta di legge non può privare il consumatore straniero della protezione garantita dalle disposizioni imperative del suo paese di residenza.

³³ Vedi anche la scheda orizzontale sulle scelte normative degli Stati membri ai sensi dell'articolo 29 della CRD.

³⁴ Idem.

Nel caso di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, è sufficiente che io dica oralmente al consumatore tutte queste informazioni?

In caso di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, fornire le informazioni oralmente al consumatore non è sufficiente. Le informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo.

Le informazioni possono essere fornite anche su un altro supporto durevole se il consumatore ha acconsentito. Per essere sicuri, conservare sempre per iscritto la prova che il consumatore ha accettato che le informazioni siano fornite su un supporto

durevole diverso da un pezzo di carta. Altri mezzi durevoli includono, ad esempio, un'e-mail, una chiavetta USB o una foto, ossia mezzi il cui contenuto non può essere alterato unilateralmente dal commerciante e che il consumatore può memorizzare. È importante fornire tali informazioni su un supporto durevole in modo che il consumatore possa accedere alle informazioni in futuro.

Se il professionista non fornisce le informazioni nel modo richiesto dalla legge, ciò avrà gli stessi effetti come se non avesse fornito le informazioni³⁵.



Devo presentare queste informazioni precontrattuali e contrattuali in modi diversi, a seconda di chi sono i miei consumatori destinatari?

Il diritto dell'UE impone di agire sempre con diligenza professionale e di prestare particolare attenzione se presenta i propri prodotti e servizi a gruppi di consumatori che possono essere particolarmente vulnerabili a causa della loro età o disabilità.

Se si rivolge specificamente gruppi di consumatori vulnerabili, è sempre necessario adattare i metodi in cui si forniscono le informazioni alle loro particolarità. Ad esempio, la dimensione del carattere delle

informazioni fornite al consumatore deve essere adeguata alle esigenze di una persona anziana. Le informazioni devono essere molto chiare, comprensibili e accessibili.

Analogamente, nel caso di un consumatore con disabilità visive, le informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando supporti e simboli appropriati.

L'assenza di un adeguato livello di diligenza professionale nel trattare con tali consumatori speciali può costituire una pratica commerciale sleale³⁶.

Cosa succede con le vendite transfrontaliere?

Trattamento specifico delle vendite dirette a consumatori residenti in altri Stati Membri

Ai sensi del diritto dell'UE³⁷, se dirigete la vostra attività commerciale verso consumatori in paesi dell'UE diversi dal vostro, di solito è la legge del paese in cui vive il consumatore che si applica al vostro contratto con il consumatore estero. Se avete entrambi scelto una legge diversa, tale scelta non può privare il consumatore straniero della protezione accordata dalle disposizioni imperative del suo paese di residenza.

Pertanto, se, ad esempio, il vostro sito web si rivolge ai consumatori di uno Stato membro che ha imposto requisiti linguistici avvalendosi dell'opzione regolamentare di cui all'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva sui diritti dei consumatori, è necessario fornire al consumatore informazioni contrattuali nella lingua richiesta da tale Stato Membro (cfr. allegato I). Più in generale, ogni volta che pubblicizzate o offrite i vostri beni o servizi in altri Stati Membri, dovete rispettare lo standard di tutela del diritto dei consumatori dei paesi destinatari.

³⁵ Consultate il capitolo su "Quali sono le conseguenze se non fornisco le informazioni precontrattuali richieste."

³⁶ Per maggiori dettagli, vedi il Modulo 4 sulle pratiche commerciali sleali e sulle clausole contrattuali abusive.

³⁷ In particolare, il cosiddetto regolamento 593/2008 "Roma I".

A quali condizioni può essere considerato rivolto ai consumatori di un altro Stato membro?

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito una serie di criteri non esaustivi per stabilire se la vostra attività commerciale o professionale sia "diretta" in un determinato Stato membro. Tali criteri prevedono, ad esempio, l'uso di lingue o valute diverse da quelle generalmente utilizzate nello Stato membro del luogo di stabilimento della vostra società, la menzione di numeri di telefono con codice internazionale, l'uso di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui la vostra società è stabilita³⁸.

Se tuttavia il professionista non dirige la sua attività verso altri paesi dell'UE e un consumatore di un altro Stato membro dell'UE vi si rivolge di propria iniziativa, si applica la legislazione nazionale del professionista.

Che cosa significa questo per il professionista?

Quale legge sarà applicabile ai tuoi contratti transfrontalieri?

A prima vista, potrebbe sembrare complesso per un piccolo commerciante rispettare la legge del paese dei suoi diversi consumatori, in paesi diversi. Potrebbe impedire ad alcuni operatori di offrire i propri beni o servizi oltre frontiera. Tuttavia, nella pratica:

1. La legislazione dell'UE prevede, come descritto nei moduli "Consumer Law Ready", un'importante quantità di disposizioni armonizzate in materia di tutela dei consumatori. Tali norme si applicano in tutta l'UE.
2. Anche se, su alcuni elementi, sussistono differenze tra gli Stati membri, ciò non significa

che non sia consentito che i vostri contratti con i consumatori siano concepiti in base alla vostra legislazione: come spiegato in precedenza, potete concordare con il consumatore sul fatto che dovrebbe essere applicabile un'altra legge, nel qual caso dovete solo rispettare il diritto obbligatorio in materia di tutela dei consumatori dello Stato in cui il consumatore vive.

3. In pratica, la legislazione obbligatoria in materia di tutela dei consumatori di un altro Stato membro sarà pertinente solo se le sue norme sono più protettive di quelle del vostro ordinamento giuridico o della legge concordata con il consumatore. Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui, ad esempio, il periodo di garanzia legale della legge del consumatore sia più lungo di quello previsto dalla vostra legge.
4. Inoltre, grazie ai moduli di formazione "Consumer Law Ready", sarete in grado di sapere in anticipo quali requisiti aggiuntivi possono applicarsi in quale altro Stato membro intendete dirigere le vostre attività commerciali.
5. La questione della legge applicabile è spesso rilevante solo in caso di disaccordo con il consumatore. Molti malintesi possono essere risolti amichevolmente o utilizzando il vostro servizio di reclamo interno.

In questo modulo abbiamo sottolineato diversi punti sui quali gli Stati membri hanno adottato norme diverse da quelle previste dalla direttiva sui diritti dei consumatori in materia di informazioni precontrattuali. Le informazioni sono reperibili in allegato o sul sito web della Commissione Europea³⁹. Se si desidera verificare come i singoli paesi dell'UE hanno recepito la direttiva sui diritti dei consumatori, è inoltre possibile utilizzare la nuova banca dati della

³⁸ Per maggiori informazioni, cfr. cause riunite C 585/08 e C 144/09 Peter Pammer e Hotel Alpenhof GmbH.

³⁹ Notifiche degli Stati membri: [directive/regulatorychoices-under-article-29-crd_en](#);

Sintesi: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/overview_regulatory_choices.pdf.

Commissione Europea sul [diritto dei consumatori](#)⁴⁰



In caso di controversia in un contratto transfrontaliero di questo tipo, quale tribunale è competente?

Se il professionista dirige le sue attività verso consumatori di altri paesi dell'UE e si trova ad avere una controversia con un consumatore di un altro paese dell'UE, deve essere consapevole del fatto che il tribunale competente a decidere in merito sarà sempre, ai sensi del diritto dell'UE, quello del paese in cui il consumatore vive. Non è possibile citare in giudizio il consumatore dinanzi a un tribunale di un altro paese e se si stabilisce tale opzione nei termini e nelle condizioni, si rischia una grave multa. Il consumatore, al contrario, ha la possibilità di citare in giudizio il professionista anche dinanzi al suo tribunale di competenza.

Esempio: se siete un commerciante francese con sede a Lille che vende i prodotti a consumatori belgi, non potete stabilire nei termini e condizioni che, in caso di controversia, gli unici tribunali competenti a risolvere la controversia sono i tribunali di Lille.

Quali sono le conseguenze se il professionista non fornisce i requisiti in materia di informazioni precontrattuali?

Ci sono conseguenze diverse se non si forniscono i requisiti di informazione precontrattuale.

Prima di tutto, il professionista corre il rischio di deludere i consumatori e danneggiare la propria reputazione.

In secondo luogo, la legge comporta una serie di importanti conseguenze immediate in caso di mancato rispetto di taluni obblighi di informazione precontrattuale. Ad esempio, se il professionista non informa i consumatori in merito al diritto di recesso di 14 giorni, tale diritto viene automaticamente esteso a un anno.

Infine, il professionista correrebbe il rischio di dover pagare un'ammenda pecuniaria ai sensi del diritto nazionale per violazione della direttiva sui diritti dei consumatori.

Esistono anche vari rimedi contrattuali ed extracontrattuali che il consumatore ha il diritto di chiedere. Ad esempio, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni verificatisi a causa delle informazioni mancanti.

Potrebbe essere utile apprendere quali mezzi di ricorso si applicano i tribunali nazionali, in particolare quando si opera sul mercato o sui mercati al di fuori del proprio paese.

Dal 28 maggio 2022, sono state introdotte sanzioni più efficaci per le violazioni transfrontaliere.

La Direttiva CRD aggiornata ora offre alle autorità nazionali di protezione dei consumatori maggiori strumenti per affrontare le violazioni che colpiscono molti consumatori in tutta l'UE. Le nuove regole conferiscono alle autorità nazionali il potere di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in modo coordinato, quando collaborano su violazioni transfrontaliere⁴¹ che coinvolgono consumatori in più Stati membri dell'UE.

In tali casi, le autorità nazionali avranno il potere di

⁴⁰ Cfr. Banca dati sul diritto dei consumatori: https://webgate.ec.europa.eu/e-justice/591/EN/consumer_law_database?language=en.

⁴¹ Violazioni diffuse o violazioni diffuse con una dimensione dell'Unione, come indicato nel Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme a tutela dei consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004.

imporre una multa fino al 4% del fatturato del commerciante, o fino a 2 milioni di euro nel caso in cui le informazioni sul fatturato non siano disponibili. Gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre sanzioni massime più elevate⁴².

Si noti inoltre che, dal giugno 2023, i consumatori possono far valere i diritti definiti dalla CRD attraverso azioni collettive, in conformità alle nuove norme stabilite dalla Direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori (“RAD”) e ai recepimenti nazionali.

⁴² Per ulteriori informazioni sul livello delle sanzioni, consulta il Rapporto 2024 della Commissione sull’attuazione della Direttiva di modernizzazione; COM/2024/258 finale, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52024DC0258R%2801%29>.

Allegato 1

Allegato 1 – Applicazione delle scelte normative della CRD da parte degli Stati membri

Sebbene la direttiva sia una direttiva di armonizzazione completa, gli Stati membri dispongono di una serie di opzioni normative in merito alla sua attuazione secondo i principi di sussidiarietà e consentendo una certa flessibilità. I seguenti articoli della CRD offrono una scelta normativa:

- Articolo 3, paragrafo 4 – non applicare le disposizioni ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali se il pagamento che il consumatore deve effettuare non supera i 50 euro;
- Articolo 6, paragrafo 7 – imporre requisiti linguistici per quanto riguarda le informazioni contrattuali per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
- Articolo 6, paragrafo 8 – imporre obblighi di informazione supplementari a norma della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/31/CE per quanto riguarda i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
- Articolo 7, paragrafo 4 – non applicare un regime d'informazione semplificato per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali per effettuare riparazioni o manutenzioni;
- Articolo 8, paragrafo 6 – introdurre requisiti formali specifici per i contratti conclusi per telefono; e
- Articolo 9, paragrafo 3 – mantenere, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, la normativa nazionale in vigore che vieta al professionista di riscuotere il pagamento dal consumatore per un determinato periodo successivo alla conclusione del contratto.

Le seguenti tabelle illustrano le opzioni normative adottate dagli Stati membri⁴³.

A partire dal 28 maggio 2022, la direttiva aggiornata sui diritti dei consumatori introdurrà le seguenti nuove opzioni normative per gli Stati membri.

- Articolo 6(2) – imporre ulteriori obblighi di informazione ai fornitori di mercati online.
- Articolo 9(1a) – estendere la durata del periodo di recesso del diritto di recesso da 14 a 30 giorni per la vendita a domicilio non richiesta e le escursioni commerciali.
- Articolo 16, paragrafo 2 – Derogare diverse eccezioni al diritto di recesso nell'ambito delle vendite a domicilio non richiesta e delle escursioni commerciali.
- Articolo 16, paragrafo 3 – prevedere che, nel caso di contratti di servizi che impongono al consumatore un obbligo di pagamento qualora il consumatore abbia specificamente richiesto una visita al professionista ai fini della riparazione, il consumatore perde il diritto di recesso dopo la completa esecuzione del servizio, a condizione che l'esecuzione sia iniziata con il previo consenso espresso del consumatore.

⁴³ Studio sull'applicazione della CRD – 2011/83/UE – Relazione finale, http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637.

Consumer Law
→ **READY**

Consumer Law Ready Training for European SMEs

2026

